

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1098

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore DANIELI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1994

Modifica all'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, riguardante la normativa per la raccolta delle firme per l'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

ONOREVOLI SENATORI. - La disposizione contenuta all'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, «Elezioni dirette del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale» che prevede l'obbligo della raccolta delle firme per la presentazione delle candidature, rispondeva, quando venne adottata, all'esigenza espressa dai cittadini ed interpretata dal Parlamento, di attuare quella semplificazione del quadro politico che poi si è avuta per l'introduzione, ai vari livelli del sistema elettorale maggioritario.

Quell'esigenza di semplificare il quadro politico era legata intimamente alla contingenza storica in cui sono maturate le leggi della riforma elettorale.

Anche se da allora è passato poco più di un anno, c'è da dire che, a causa delle grandi accelerazioni che ha subito l'evoluzione politica in Italia, oggi ci troviamo in una situazione del tutto diversa da quella di allora. È noto a tutti, infatti, che in pochi mesi è cambiato, nel nostro Paese, quello che non era mutato in tanti decenni.

Ora l'assetto politico è radicalmente diverso e quell'esigenza di semplificazione che era stata recepita dalla legge del 25 marzo 1993, n. 81, non esiste più, dal momento che il quadro politico è stato

semplificato dal sistema elettorale adottato nonché dal voto degli stessi cittadini.

Ecco quindi che il permanere dell'obbligo delle firme per i candidati appartenenti a gruppi rappresentati in Parlamento, ovvero di quelle forze politiche che già hanno superato il filtro della semplificazione del sistema elettorale riformato, viene ad assumere il solo significato di un inutile intoppo burocratico che, in ultima analisi, si traduce in un inutile dispendio di energia, di tempo e di denaro.

Se infatti lo spirito della legge voleva essere quello di evitare che venissero presentate una pleora di liste accertando, attraverso la sottoscrizione delle candidature, se ogni lista avesse un minimo di riscontro nella realtà del paese, è evidente che ciò non può più valere per quelle liste e per quei candidati appartenenti a gruppi presenti in Parlamento, poichè questi, per il fatto stesso di essere presenti in Parlamento, hanno già dato prova di avere una solida base nella realtà socio-politica.

Per contro rimane valida la normativa per quelle candidature e per quelle liste che non hanno superato tale verifica.

Si ritiene quindi opportuno modificare la legge 25 marzo 1993, n. 81, come proposto dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono inserite all'inizio del primo periodo le parole «Per i raggruppamenti politici non presenti in Parlamento».

